COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442)

PRESIDENTE . . 695, 697, 698, 700, 701, 703 704, 705, 707, 709, 710, 711, 712
BIAGGI FRANCANTONIO 697, 699, 700 703, 707, 711
BIAGGI NULLO 698, 702
CATALDO 701, 703, 704, 708
CERAVOLO 697, 700, 701
DI VAGNO . . 703, 705, 706, 708, 709, 710
HELFER 696, 697, 698, 700, 702 703, 704, 705, 709, 710, 712
MERENDA, *Relatore* 695, 696, 697, 698, 700 701, 703, 707, 709, 711
MUSSA IVALDI VERCELLI . . . 697, 701, 711
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 696, 697, 698, 700 701, 703, 704, 705, 707, 709, 712
PICCINELLI 700, 701, 703
RIGHETTI 700, 701

La seduta comincia alle 9,35.

CATALDO, *Segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3442: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, gli articoli 1 e 2 sono già stati approvati nella scorsa seduta. L'approvazione dell'articolo 3 era rimasta sospesa in relazione all'emendamento del collega Helfer il quale, al comma primo punto 1 di tale articolo, chiede che dopo le parole: « ...e della piattaforma continentale italiana » vengano inserite le parole: « ...esclusa la zona A di cui all'articolo 5 della presente legge », emendamento che logicamente forma sistema anche con l'articolo 5. Il rinvio fu motivato con la richiesta di ottenere dal Governo un chiarimento circa l'attendibilità di certi termini, al fine di rendere più sollecito tutto il meccanismo relativo.

MERENDA, *Relatore*. Credo che si debba ancora una volta accantonare l'articolo 3 per discutere l'articolo 5: infatti, nel caso in cui si modificano i termini di cui alla zona A non avrebbe più ragione d'essere l'emendamento Helfer all'articolo 3; viceversa se i termini per la zona A vengono mantenuti, cambia tutta la prospettiva della discussione.

PRESIDENTE. D'accordo. Passiamo allora all'articolo 5, riservando ad un secondo momento il definitivo esame dell'articolo 3. Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

« La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni

meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'articolo 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi.

L'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una prospezione estensiva su tutto il sottofondo marino, con carattere di temporanea esclusiva, secondo il programma approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali e con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

La prospezione di cui al comma precedente è gradualmente eseguita nelle seguenti zone, nell'ordine indicato:

Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 44° parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto 1 della tabella *A* allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136;

Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola fra il 44° e il 42° parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa;

Zona C: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;

Zona D: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 42° parallelo;

Zona E: sottofondo marino tirrenico adiacente al territorio della penisola, delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonché il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna.

La prospezione deve essere espletata entro i seguenti termini:

Zone A e B: otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

Zona C: diciotto mesi dalla scadenza del termine precedente;

Zona D: sei mesi dalla scadenza del termine precedente;

Zona E: sei mesi dalla scadenza del termine precedente.

L'esercizio dell'attività di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potrà essere consentito ai terzi soltanto per le zone sulle quali l'Ente nazionale idrocarburi abbia già completato la prospezione nei termini di cui al precedente comma ».

Su di esso sono stati presentati emendamenti rispettivamente da parte dei colleghi Biaggi Francantonio, Alesi e Demarchi, e da parte del collega Helfer.

MERENDA, *Relatore*. In sostanza i termini per la zona D cominciano a decorrere dopo la scadenza di quelli di cui alla zona C, e rispettivamente di quelli di cui alle zone A e B: cioè 8 mesi per le prime due, diciotto mesi per la zona C, in totale 26 mesi; più sei mesi della zona D, in totale 32 mesi. Così pure i mesi diventano 38 per la zona E.

Ritengo che sarebbe opportuno votare anzitutto sul principio del mantenimento dei termini di cui alla Zona A e alla zona B, dopo di che articoleremo nel dettaglio il nostro lavoro. C'è anche un emendamento del gruppo liberale che si collega all'approvazione o meno dell'emendamento all'articolo 3. Quindi l'articolo 5 non avrebbe la possibilità di essere varato nel suo complesso prima che si risolva il problema dei termini di cui al terzo comma e poi quello dell'articolo 3.

Siccome il Governo si è riservato di farci sapere se era possibile accettare il termine di 30 giorni per la zona A, vorrei sentire anzitutto il suo parere.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. In linea di massima sono favorevole all'accoglimento di questo principio ed ho mostrato il mio consenso alla modifica anche in relazione alla situazione internazionale che in questi giorni si è venuta creando. Sono di conseguenza favorevole a tutte le proposte avanzate dall'onorevole Helfer.

HELFER. In seguito a quanto ora affermato dall'onorevole Sottosegretario, ritiro lo emendamento precedentemente proposto all'articolo 3 che escludeva la zona A dal sistema della legge. Rimane valida la modifica proposta al terzo comma dell'articolo 5 che dice: « Ai fini della prospezione di cui al comma precedente il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone ».

Per quanto riguarda il quarto comma, propongo di sostituire alla parola « espletata » la parola « completata », ed aggiungere dopo la parola « termini », la parola « massimi ». Il quarto comma dovrebbe poi recitare nel seguente modo:

« Zona A: trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

Zona B: otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

Zona C: ventisei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

Zone D ed E: quattordici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Sarebbe molto più semplice prendere come data d'inizio quella di entrata in vigore della legge e ad essa riferire ogni scadenza. Così si potrebbe stabilire (tenendo conto dell'emendamento), il seguente scadenzario:

Zona A: 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

Zona B: 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

Zona C: 26 mesi;

Zona D: 14 mesi;

Zona E: 14 mesi.

Ritengo che così facendo si semplificherebbe notevolmente la lettera e l'interpretazione della legge.

HELFER. Praticamente si abbreviano i termini. Le zone D ed E sono quelle per le quali l'ENI ha affermato potersi procedere all'abbreviamento dei termini previsti dal disegno di legge.

CERAVOLO. Vorrei qualche ulteriore chiarimento sull'intesa, che appare evidente, in merito all'accorciamento dei termini.

In fondo qualche operazione può anche essere portata a termine prima e nulla osta a che si inizi subito la fase successiva. Mi sembra proprio che questo accorciamento di termini non abbia carattere di urgenza.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Prego non dimenticare che i termini indicati sono termini massimi, tanto meglio se gli adempimenti saranno perfezionati con anticipo: saranno consegnati prima i risultati della prospezione.

MUSSA IVALDI. Dato che si tratta di termini massimi, penso che renderli più brevi non porti alcun vantaggio. Come sappiamo benissimo, il tempo a disposizione per le ricerche non è eccessivo. Io sarei d'avviso di non modificare i tempi lunghi così come sono indicati nel disegno di legge: tanto meglio se l'ENI è in grado di fare prima.

HELFER. Il collega Mussa Ivaldi non era presente l'ultima volta, quando abbiamo detto che in linea di principio, nel « più » ci sta anche il « meno » e ovviamente anche lo « zero ». Questa questione era già stata sistemata, e mi pare che non sia conveniente modificare tutto, né porre determinati termini oltre ai quali non sia possibile andare.

BIAGGI FRANCANTONIO. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Sottosegretario. La prospezione nelle zone D e E deve essere eseguita contemporaneamente a quella delle zone A e B. Chiedo se l'ENI sia in grado di eseguire quattro prospezioni contemporaneamente. Questo è un punto che va ben chiarito, altrimenti è inutile fissare dei termini.

La seconda osservazione è se valga la pena di fissare tutta questa scala di scadenze, in quanto fissando un termine massimo per la prospezione, mi sembra che si metta l'ENI nelle migliori condizioni per eseguire le prospezioni secondo un programma razionale. Quindi, riassumendo, le domande che io pongo sono le seguenti: se i quattordici mesi, compresi i trenta giorni e gli otto mesi per le diverse zone, sono sufficienti all'ENI per fare tutto contemporaneamente; se non convenga porre un termine massimo per tutte le prospezioni.

HELFER. I termini suggeriti dalla Commissione Oggioni sono stati proposti non solo riguardo ai tempi tecnici dell'ENI, ma anche relativamente alle prospettive dei terzi nella ricerca, i quali devono sapere per quale data essi devono essere in grado di disporre dei dati per organizzare la preparazione del programma utile di intervento diretto.

Nel caso in cui si dirà che, entro ventotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere eseguite le prospezioni preliminari su tutte le zone stabilite senza specificare come i singoli blocchi verranno, in seguito, immessi sul mercato, gli operatori non possono prepararsi se non alla fine dei ventotto mesi. Inoltre possono sorgere non lievi difficoltà nel caso in cui presentando l'ENI, dopo quaranta giorni, i risultati del suo lavoro, non ci sia nessun operatore pronto a presentare le domande di concessione.

Per queste ragioni, penso che la frammentazione dei termini sia logica e che in ultima analisi l'accettazione della proposta, da me fatta precedentemente, sia ancora la soluzione migliore.

MERENDA, *Relatore*. Sono anch'io d'accordo nel conservare i termini, ed è bene non fissare soltanto i termini massimi entro i quali le prospezioni possono essere completate. A volte anche noi legislatori proponiamo a noi stessi dei termini proprio come incentivo per completare determinati nostri doveri. A maggior ragione, ripeto, ritengo che sia opportuno porre dei termini all'ente di Stato entro i quali, potendolo, svolga fino in fondo

i suoi compiti. Fissiamoli quindi e fissiamoli nei limiti che riteniamo sufficienti.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Vorrei rispondere ai quesiti posti dall'onorevole Biaggi Francantonio. Per quanto riguarda la prima domanda se l'ENI è in condizioni di compiere la prospezione contemporaneamente per diverse zone, io dovrei rispondere affermativamente anche perché le modifiche abbreviative dei termini sono state accettate dall'ente di Stato, che è quindi evidentemente in condizione di poterla eseguire.

Per quanto riguarda i termini, anch'io sono d'accordo nel conservarli come sono per mantenere quella certa gradualità anche in relazione all'importanza delle diverse zone che è indubbiamente la seguente: prima la A, poi la B, e infine la C, che concerne il Canale di Sicilia. Meno interesse presentano le zone D e E.

L'osservazione fatta dall'onorevole Biaggi Francantonio ha quindi il suo fondamento perché i termini previsti nel disegno di legge partivano da una data scadenzata rispetto alla prospezione.

HELFER. Anche per questo c'è una ragione. Se l'ENI arruola due o tre squadre sismiche e per un anno, due, tre, compie le prospezioni, evidentemente ha stipulato un contratto a lunga scadenza in base al quale le squadre stesse devono esaurire le prospezioni. Però non è detto che non si possano accelerare i tempi se invece di, poniamo, tre squadre l'ENI ne assume quattro o cinque. Le scadenze erano prima molto larghe e assunte ancora in fase di preparazione della legge, due anni fa. Oggi le circostanze sono mutate e perciò l'ENI è d'accordo di abbreviarle.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Pur essendo giuste le osservazioni dell'onorevole Helfer, che c'è il consenso da parte dell'ente di Stato a compiere queste prospezioni nei termini stabiliti – tutti i termini previsti a carico dell'Ente sono perentori, con una sanzione implicita nelle cose perché i permessi di ricerca possono essere dati ad altri enti – va rilevato che esso con l'abbreviazione dei termini viene a perdere in parte la possibilità di compiere le sue scelte. Comunque è la Commissione a decidere e l'Ente un termine lo deve pur accettare.

E allora, poiché si è determinata una situazione nuova che ha portato a questi ripensamenti, anche il Ministero crede sia opportuno accettare l'emendamento dell'onorevole Helfer per la riduzione dei termini stessi, così come è stato presentato per le varie zone.

BIAGGI NULLO. Vorrei chiedere se la prospezione in cinque zone diverse abbia effetti specifici in ordine alla fissazione dei termini, poiché altrimenti si potrebbe, per esempio, prevedere una sola scadenza per le zone D ed E.

MERENDA, *Relatore.* In ciascuna zona l'ENI può scegliere il 25 per cento: se si conglobassero le zone si potrebbe costituire un blocco unico in una sola zona, il che non è conveniente.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione è d'accordo nel principio di conservare i termini per ciascuna zona, torniamo adesso all'articolo 3. Essendo stato votato e respinto l'emendamento Biaggi Francantonio e ritirato l'emendamento Helfer, l'articolo risulta così formulato nel complesso:

ART. 3.

« Le attività, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:

1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;

2) prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusività;

3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;

4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto.

La fase di cui al punto 1) ha carattere di priorità assoluta: essa è riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente nazionale idrocarburi.

La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorietà e può essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) è obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5, di cui ho già dato lettura. Procederemo all'approvazione per commi. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Al secondo comma è stato proposto il seguente emendamento a firma colleghi Biaggi Francantonio, Alesi e Demarchi:

Comma secondo: *sostituire le parole*: « L'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una prospezione » con le parole: « la prospezione »;

Sopprimere le parole: « con carattere di temporanea esclusiva ».

Tuttavia, non essendo stato accettato l'emendamento di cui al secondo comma dell'articolo 3, con cui questo emendamento formava sistema, esso cade. Pongo pertanto in votazione il secondo comma dell'articolo 5 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Vi è ancora un emendamento Biaggi, Alesi, Demarchi (*sopprimere* le parole: « La prospezione di cui al comma precedente », e *fondere* il comma precedente come sopra emendato) che considero pure caduto in quanto direttamente collegato all'emendamento non approvato all'articolo 3.

Vi è poi un emendamento Helfer diretto a modificare il comma terzo nel modo seguente: « Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone ». Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Helfer, come inizio del terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero terzo comma, con la specifica descrizione geografica delle singole zone.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. Vi è un primo emendamento del collega Helfer il quale propone di sostituire la parola « espletata » con la parola « completata » e dopo le parole « i seguenti termini » propone di aggiungere la parola « massimi ».

Un secondo emendamento, concordato da tutte le parti, propone come scadenze:

« Zona A: trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;

Zona B: otto mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;

Zona C: ventisei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

Zone D, E: quattordici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Onde evitare la ripetizione della frase « della presente legge » si potrebbe così formulare il comma:

« La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:

Zona A: trenta giorni;
Zona B: otto mesi;
Zona C: ventisei mesi;
Zona D ed E: quattordici mesi ».

Lo pongo in votazione in quest'ultima formulazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma, al quale è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo da parte dei colleghi Biaggi Francantonio, Alesi e Demarchi:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Nel caso che l'Ente nazionale idrocarburi non abbia completato la prospezione estensiva nei termini di cui al precedente comma, potranno essere rilasciati i permessi di prospezione non estensiva previsti dall'articolo 9 ».

Da parte sua il collega Helfer ha proposto il seguente emendamento:

« L'esercizio dell'attività di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potrà essere consentito ai terzi per le zone B, C, D, E, soltanto dopo che l'Ente nazionale idrocarburi abbia già completato nelle stesse la prospezione nei termini di cui al precedente comma ».

BIAGGI FRANCANTONIO. Mi pare che il nostro emendamento sia già stato verbalmente accettato dal Sottosegretario, quando ha detto che nel caso in cui i termini non vengano osservati si disporrà affinché siano eventualmente altri a procedere alla prospezione.

Praticamente mancava nella norma la sanzione per la inosservanza, e in proposito avevo già interessato il Sottosegretario chiedendogli: « Ma se non si osservano i termini cosa succede? ». Io credo che questo comma non si applicherà mai perché certamente

l'ENI è in grado di assolvere i suoi obblighi nei termini fissati: però mi fare che il nostro emendamento sia in linea con quanto abbiamo detto.

MERENDA, *Relatore*. Anch'io mentre parlava il collega Biaggi Francantonio ho riflettuto sulla possibilità che in caso di inosservanza dei termini possano essere concessi permessi di prospezione non esclusivi. Ma ciò sembra implicito nel testo...

BIAGGI FRANCANTONIO. Ma il nostro emendamento è aggiuntivo, non sostitutivo di quello previsto. È in un certo senso rafforzativo.

MERENDA, *Relatore*. Ad ogni modo confermo che queste previsioni sono implicite nello spirito della legge, ma se la Commissione ritiene che ai fini di una maggiore chiarezza sia necessaria una nuova formulazione, non ho difficoltà ad accettarla. Tuttavia il fatto che l'emendamento faccia riferimento soltanto ai permessi di prospezione di cui all'articolo 9 e non all'articolo 16, mi rende perplesso.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare ai colleghi, e in primo luogo al Relatore, che questa formulazione può indurre in equivoco poiché, stando ad essa, quando l'ENI non ha completato la prospezione e si addivenisse ad una nuova concessione, quello che l'ENI ha comunque fatto non potrebbe essere recuperato proprio perché i termini sono scaduti. La formulazione, secondo me, va perciò corretta.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. A me sembra che non si creano equivoci anche qualora non si accolga l'emendamento dell'onorevole Biaggi Francantonio, perché alla scadenza dei termini l'ENI deve consegnare tutto quanto ha realizzato, anche non avendo esaurito il suo lavoro.

Può verificarsi l'ipotesi che l'ENI, alla scadenza, non abbia ancora fatto nulla, e allora sono i privati che, ai sensi dell'articolo 8, possono ottenere il permesso di ricerca; è questa una sanzione implicita: ecco perché dicevo che l'ENI è tenuto a rispettare i termini.

Per questo pregherei l'onorevole Biaggi Francantonio di ritirare il suo emendamento.

CERAVOLO. La formulazione così com'è mi sembra piuttosto equivoca. Circa il quinto comma dell'articolo 5, proporeri di seguire due vie: una è quella di togliere le parole « nei termini di cui al precedente comma »; l'altra è quella proposta dall'onorevole Biaggi Francantonio. Praticamente, io sono del parere di eliminare la parola « termini » che introduce un concetto che può essere interpretato in modo elusivo.

RIGHETTI. A me sembra che quest'ultimo comma dell'articolo 5 debba essere precisato nella formulazione perché il richiamo all'articolo 8 non è pertinente.

HELFER. Se il Governo e l'onorevole relatore sono d'accordo, mi pare che si possa superare questa difficoltà stabilendo che, in qualunque modo l'ENI abbia o non abbia completato la prospezione estensiva oltre i termini previsti dall'articolo precedente, il Ministero potrà sempre procedere alla concessione di permessi a terzi.

PRESIDENTE. Si tratta di formulare l'ultimo comma dell'articolo 5 in maniera tale da non dar luogo a dubbi interpretativi. Io vi prego di osservare che l'articolo 5, così come è formulato, prevede che i permessi possono essere assegnati soltanto quando si siano verificati due fatti: che l'ENI abbia completato la prospezione e che i termini massimi siano scaduti. È sufficiente che uno di questi due fatti non avvenga per impedire l'assegnazione dei permessi.

PICCINELLI. Secondo il mio parere, il comma dovrebbe essere formulato nel seguente modo: « L'esercizio dell'attività di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potrà essere consentito ai terzi soltanto per le zone sulle quali l'Ente nazionale idrocarburi abbia già completato la prospezione oppure siano scaduti i termini di cui al precedente comma ».

MERENDA, *Relatore*. Io penso che si possa fare così: lasciare il testo del comma così come è fino alla parola « prospezione » e, poi, aggiungere: « nel caso in cui detta prospezione non sia stata completata entro i termini previsti, i suddetti permessi possono essere ugualmente concessi ».

PRESIDENTE. Quindi si possono considerare due ipotesi: una è quella del collega Piccinelli, secondo la quale è sufficiente che si verifichi il fatto del completamento della prospezione prima dei termini massimi; l'altra è quella che, se anche non si sia verificato questo fatto, l'ENI, scaduto il termine massimo, deve trasmettere i risultati comunque acquisiti.

Per il momento, ritengo che la formulazione migliore sia ancora quella che dice: « per le zone sulle quali l'Ente nazionale idrocarburi abbia già completato la prospezione oppure quando siano scaduti i termini di cui al precedente comma ».

MUSSA IVALDI. Propongo la seguente formulazione: « L'esercizio della attività di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potrà essere consentito ai terzi dopo la scadenza dei termini suddetti e per le zone sulle quali l'ENI abbia già completato la prospezione nei termini di cui al precedente comma ».

PRESIDENTE. Con questa formulazione si dice esattamente ciò che si vuol evitare di dire. Il problema che si pone è questo: per il rilascio dei permessi a terzi è necessario che si verifichino tutte e due le ipotesi, cioè la scadenza dei termini massimi e il completamento delle prospezioni oppure è sufficiente che si verifichi solamente una di queste due ipotesi?

Dal momento che la tesi sostenuta è che sia sufficiente il verificarsi di una sola di queste due ipotesi, allora, si deve formulare il comma in maniera diversa.

CATALDO. Nel caso in cui l'Ente nazionale idrocarburi non abbia completato la prospezione nei termini per motivi di forza maggiore effettivamente riconosciuti, non esiste una proroga di questi termini, per nessun caso. Ora, secondo il mio parere, la questione non può essere fissata in termini così rigidi, in quanto si darebbe luogo ad una interpretazione talmente restrittiva che neppure casi di forza maggiore possono essere invocati.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio*. Nel mio intervento, io ho precisato: « salvo casi di forza maggiore » e, se la Commissione ritiene opportuno aggiungere anche questa precisazione, io non sono contrario, per quanto la ritenga superflua.

RIGHETTI. Io non sono molto d'accordo circa la proposta di aggiungere le parole: « ove non siano intervenuti motivi di forza maggiore », perché, in questo caso, ci si impelaga in una casistica difficile da esplicitare. Infatti, io penso che, nel caso in cui si verifichino situazioni così eccezionali da costringere l'ENI a non rispettare i termini della legge, il Governo può in qualsiasi momento intervenire, per cui l'inserimento di queste ipotesi specifiche ed estremamente generiche nel testo può essere considerata pretestuosa a fini dilatori. Quindi, per evitare simile pericolo, sconsiglierei siffatto inserimento.

PICCINELLI. Io sono del parere che sia inutile includere nella legge una disposizione di questa natura, perché, in effetti, la sostanza non muta. Infatti, è il Governo che dovrà decidere, valutata la situazione, se esiste o meno la causa di forza maggiore.

MERENDA, *Relatore*. Io credo che bisogna soprattutto tener presente che in questo comma non è previsto l'obbligo, ma la facoltà del Governo di concedere i permessi. Quindi, in questo potere discrezionale del Governo possono essere comprese tutte le ipotesi possibili. In definitiva, a me sembra che la formulazione attuale sia sufficiente ad eliminare ogni perplessità.

PRESIDENTE. Mi pare che il problema sia stato sufficientemente approfondito e possiamo quindi passare alla votazione.

Siccome la proposta del collega Ceravolo viene in aggiunta, la esamineremo dopo aver votato il comma che, secondo la proposta che mi pare abbia avuto i maggiori consensi, potrebbe essere così formulato:

« L'esercizio dell'attività di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potrà essere consentito ai terzi dopo la scadenza dei termini di cui al precedente comma, oppure per le zone sulle quali l'Ente nazionale idrocarburi abbia già completato la prospezione ».

CERAVOLO. Rinuncio al mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 5 come testé letto.

(*È approvato*).

L'articolo 5 nel suo complesso risulta, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

ART. 5.

« La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'articolo 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi.

L'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una prospezione estensiva su tutto il sottosuolo marino, con carattere di temporanea esclusiva, secondo il programma approvato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con quello della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone:

Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 44° parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto 1 della tabella *A* allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136;

Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al terirtorio della penisola fra il 44° e il 42° parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa;

Zona C: sottofondo marino adaicente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;

Zona D: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 42° parallelo;

Zona E: sottofondo marino tirrenico adiacente al territorio della penisola, delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonché il sottofondo marino adiacente al terrtiorio della Sardegna.

La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:

Zona *A*, trenta giorni;

Zona *B*, otto mesi;

Zona *C*, ventisei mesi;

Zone *D* ed *E*, quattordici mesi;

L'esercizio dell'attività di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potrà essere consentito ai terzi dopo la scadenza dei termini di cui al precedente comma oppure per le zone sulle quali l'Ente nazionale idrocarburi abbia già completato la prospezione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

« Alla scadenza dei termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5, l'Ente nazionale idrocarburi trasmette i risultati, con relativa documentazione, dei lavori eseguiti secondo il programma della prospezione al Ministero dell'industria e del commercio ed a quello delle partecipazioni statali indicando per ogni singola zona le aree, entro la percentuale del 25 per cento, nelle quali devono essere rilasciati all'Ente stesso permessi di ricerca ai sensi del Capo VI della presente legge.

Dette aree devono avere i requisiti prescritti dall'articolo 19 ».

Il collega Helfer ha presentato il seguente emendamento:

Modificarlo nel modo seguente:

« Entro e non oltre i termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5, l'Ente nazionale idrocarburi trasmette i risultati, con relativa documentazione, dei lavori eseguiti nelle zone B, C, D, E secondo il programma della prospezione al Ministero dell'industria e del commercio ed a quello delle partecipazioni statali, indicando per ognuna delle predette zone le aree, entro la percentuale del 25 per cento, nelle quali devono essere rilasciati all'Ente stesso permessi di ricerca ai sensi del Capo IV della presente legge.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale idrocarburi trasmette i dati geologici e geofisici relativi alla zona A di cui dispone al Ministero dell'industria e del commercio ed a quello delle partecipazioni statali indicando per tale zona le aree, entro la percentuale del 25 per cento, nelle quali devono essere rilasciati all'Ente stesso permessi di ricerca ai sensi del Capo IV della presente legge.

Le aree di cui ai commi precedenti devono avere i requisiti prescritti dall'articolo 19 ».

HELFER. La modifica da me apportata all'articolo 6 riguarda principalmente il primo comma dell'articolo stesso che fissa imperativamente il termine entro il quale lo Stato è libero di concedere la concessione a terzi, anche nel caso in cui l'ENI non sia riuscito a completare la prospezione.

BIAGGI NULLO. Corriamo il rischio, con questo « entro e non oltre » di annullare il lavoro di mesi che l'ENI può aver fatto. Infatti, qualora entro il periodo fissato l'ENI non possa portare a termine tutto il lavoro ad esso assegnato, tutto quanto è stato fatto fino allora sarebbe messo nel nulla, mentre senza questa drastica limitazione, qualora l'ENI ultimasse il suo lavoro nel periodo immediatamente successivo, potrebbe sempre fornire gli elementi acquisiti.

HELFER. Qui c'è un fattore elastico da considerare. Quando si parla di un programma di prospezione preliminare, esso può essere di intensità più o meno accentuata. Non è stato ancora definito con quale intensità debba essere condotta la prospezione preliminare; quindi, a qualunque punto si trovi, alla scadenza dei termini, la prospezione condotta dall'ENI, è sempre il caso di presentarla.

Questo si dice nel seguito del comma: che l'ENI deve trasmettere i risultati del lavoro

eseguito secondo il programma; praticamente tutti i dati che è riuscito a raccogliere. Non vedo pertanto la ragione per cui si debba ordinare all'ENI di presentare dei risultati successivi dopo che li ha già presentati alla scadenza e il Ministero ha eventualmente concesso a terzi un altro permesso. Faccio notare che nel seguito del disegno di legge ci sono altri vincoli che disciplinano la consegna, da parte delle società che effettuano le ricerche, di tutti i dati geologici e geofisici reperiti per cui alla fine il Ministero è in grado di completare il quadro della zona che interessa.

PICCINELLI. Vorrei far notare al collega Helfer che non sempre, alla scadenza del termine fissato all'ENI e dopo il quale l'Ente deve abbandonare l'opera di prospezione, può essere dato un altro permesso di prospezione a terzi; in questo caso l'ENI non potrebbe ugualmente continuare la prospezione, e ne deriverebbe un danno agli interessi generali del Paese. Nel caso in cui nessuno chiedesse una concessione dopo la scadenza di quella dell'ENI, non sarebbe il caso che l'ENI ancora potesse continuare nell'opera di prospezione?

MERENDA, *Relatore*. Sono d'accordo circa l'emendamento presentato dal collega Helfer, in quanto comprendo che il suddetto emendamento è stato dettato dall'esigenza di non oltrepassare i termini di trasmissione dei risultati della prospezione. L'ENI, alla scadenza dei termini, deve presentare tutti i dati in suo possesso ed è, pertanto necessario che lo Stato disponga di un quadro più o meno approssimativo della situazione. Questo quadro sarà poi integrato da tutte le risultanze delle prospezioni e delle ricerche che i privati sono tenuti a mettere a disposizione dello stesso ENI.

Se, accettando questo emendamento, non sorgono difficoltà io proporrei l'accoglimento dello stesso nella formulazione: « entro e non oltre i termini indicati nel penultimo comma... »; qualora, invece, si ritiene che l'accettazione di questo emendamento possa far sorgere difficoltà, allora è meglio rinunciarvi e lasciare la formulazione originaria del testo del disegno di legge.

HELFER. La mia unica preoccupazione è quella di accelerare, in termini razionali, la possibilità di ricerca e di sfruttamento degli idrocarburi. Quindi, io penso che non sia il caso di lasciare inutilizzata la possibilità che ci offre l'articolo 6, così emendato, nel timore che l'ENI, non riuscendo ad eseguire completamente la ricerca preliminare, sia, poi, costretta ad eseguirla più tardi.

DI VAGNO. Penso che si possa vantaggiosamente usare questa dizione: « Entro i termini indicati nel penultimo comma... ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio*. Accetto l'emendamento Helfer nella successiva elaborazione ora proposta dall'onorevole Di Vagno.

CATALDO. Bisogna mettere in evidenza che, accettando l'emendamento del collega Di Vagno, tutta la serie di attività necessarie per l'elaborazione dei dati dovrebbe essere compiuta entro i termini previsti dalla legge.

Questo non è giusto, secondo il mio parere, in quanto quei termini devono servire esclusivamente per completare l'attività di prospezione e non anche per l'elaborazione dei dati. Per questo motivo, io proporrei di adottare l'emendamento nella seguente formulazione: « entro e non oltre la scadenza ».

PRESIDENTE. All'articolo 6 è stato anche presentato un emendamento dei colleghi Biaggi Francantonio, Alesi e Demarchi che propone di sostituire le parole: « entro la percentuale del 25 per cento » con le parole: « entro la percentuale del 5 per cento ». Vuole illustrarlo, onorevole Biaggi?

BIAGGI FRANCANTONIO. Lo scopo di questo emendamento è di ridurre l'entità della concessione riservata all'ENI per fare in modo che anche altri operatori possano sfruttare le aree fertili. Infatti, da una carta dello stesso ENI, si rileva come nelle zone della pianura padana su 50 mila chilometri quadrati messi a disposizione dell'Ente, le superfici strutturate, cioè quelle utili allo sfruttamento, rappresentano solo 2 mila chilometri quadrati cioè il 4 per cento della superficie esplorata.

Per questo motivo propongo l'emendamento, per mettere in rilievo il vero fine della legge.

MERENDA, *Relatore*. Non devo qui spendere molte parole per controbattere la tesi del 4 per cento perché ho già risposto ampiamente in sede di discussione generale. Mentre la tesi del 4 per cento non è sostenibile, quella del 25 per cento è una percentuale che lascia un'ampia possibilità di risultati positivi nelle aree indiziate. Non vedo come sia sostenibile il paragone della pianura padana che riguarda la percentuale tra le aree indiziate e le aree fertili.

Quest'ultima percentuale non è la percentuale tra l'intera area e l'area indiziata: qui è l'errore di fondo. Ad ogni modo ritengo che il limite del 25 per cento debba essere lasciato. Ritengo che quanto ho detto sia più che sufficiente per rispondere negativamente all'emen-

damento comunista che vorrebbe elevare detta estensione al 33 per cento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria e commercio.* Anch'io ebbi modo di rispondere ampiamente su questo tema ai presentatori dei diversi emendamenti. In aggiunta a quanto detto dall'onorevole Relatore debbo dire che c'è la tendenza da parte dei privati ad accaparrarsi le porzioni della zona A dell'Adriatico, mentre le altre zone vengono da essi completamente ignorate. Perciò è necessario far intervenire l'ENI, affinché questa prospezione si faccia dovunque. Voi ricorderete che con la legge del 1953 si diede questa possibilità esclusivamente all'ENI. Ebbene, oggi ci sono dei privati che ancora chiedono di intervenire nella prospezione, dopo che per oltre un decennio l'ENI ha sondato in lungo e in largo quelle zone di terraferma, il che significa che nonostante tutto c'è sempre qualcosa che rimane inesplorato, tanto da far ritenere ancora utile un'indagine su quel territorio scandagliato molto a fondo.

Per questi motivi sembra veramente ingiusto affermare che nel rimanente 75 per cento non vi siano ampie possibilità di ulteriori ritrovamenti e non vi sia spazio per ulteriori indagini di operatori privati. Per questo motivo sono contrario all'emendamento Biaggi Francantonio, come sono contrario all'aumento della percentuale chiesta dai comunisti, per le ragioni già ampiamente esposte.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione degli emendamenti. L'articolo 6 inizia con le parole: « Alla scadenza dei termini... ». Il collega Helfer aveva proposto l'emendamento: « Entro e non oltre i termini... », poi trasformato in: « Entro i termini... ». Il collega Cataldo insiste invece per: « Entro e comunque non oltre... ». Insiste il collega Cataldo per il suo emendamento che è il più lontano?

CATALDO. Sì.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Helfer, modificato.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla entità delle aree. Lo emendamento più lontano è quello del collega Biaggi Francantonio che propone di sostituire il 5 per cento al 25 per cento del disegno di legge. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento comunista che propone di aumentare la percentuale dal 25 al 33 per cento.

(*Non è approvato*).

L'articolo 6, nel suo complesso, risulta pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

ART. 6.

« Entro i termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5, l'Ente nazionale idrocarburi trasmette i risultati, con relativa documentazione, dei lavori eseguiti secondo il programma della prospezione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello delle partecipazioni statali indicando per ogni singola zona le aree, entro la percentuale del 25 per cento, nelle quali devono essere rilasciati all'Ente stesso permessi di ricerca ai sensi del Capo IV della presente legge.

Dette aree devono avere i requisiti prescritti dall'articolo 19 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne dò lettura.

ART. 7.

« Con avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi* il Ministero dell'industria e del commercio rende note le modalità con le quali è possibile prendere conoscenza dei risultati dei rilevamenti eseguiti in base al programma di cui all'articolo 5 ».

C'è un emendamento del collega Helfer su questo articolo.

HELFER. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti e nessun collega avendo chiesto di parlare, pongo in votazione l'articolo 7.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne dò lettura.

ART. 8.

« Sulle aree per le quali non sono stati accordati all'Ente nazionale idrocarburi i permessi di cui all'articolo 6, sono rilasciati o permessi non esclusivi di prospezione, ai sensi del presente Capo, o permessi di ricerca, ai sensi del successivo Capo IV.

L'E.N.I. potrà ottenere nelle aree predette permessi di ricerca, oltre quelli di cui all'articolo 6, dopo trascorsi due anni dal termine

di esecuzione della prospezione di cui all'articolo 5, senza peraltro poter concorrere con le istanze di terzi presentate entro il biennio citato ».

Il collega Helfer ha proposto il seguente emendamento:

Al comma secondo, dopo l'espressione « l'ENI » inserire le seguenti parole: « direttamente e indirettamente ».

HELFER. Vorrei chiarire le ragioni per le quali ho proposto l'emendamento. L'articolo 8 praticamente stabilisce che l'ENI non può ottenere permessi di ricerca, al di là del 25 per cento, se non due anni dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 5, e non in concorrenza con domande di terzi.

Qui si parla soltanto dell'ENI, mentre all'articolo 37 della legge si parla di altre società consociate, controllate, collegate e così via.

Credo sia nelle intenzioni del legislatore comprendere nel termine « ENI » tutte le società collegate o consociate, come è specificato all'articolo 37: per questo, al secondo comma, propongo l'emendamento di cui sopra.

PRESIDENTE. Faccio notare che questo emendamento presuppone la approvazione delle disposizioni contenute nell'articolo 37.

HELFER. Senza dubbio c'è una correlazione, ed è appunto l'estrinsecazione del concetto che ha guidato il legislatore. Cioè, l'ENI come tale non domanda altri permessi sul 75 per cento se non dopo due anni; ma potrebbe farlo la collegata AGIP, se non viene inserita la specificazione di cui al mio emendamento. Comunque non ne faccio una questione di principio.

MERENDA, *Relatore*. Vorrei gettare un po' d'acqua sul sacro fuoco dell'entusiasmo, per dire che i collegamenti fra società non risultano neppure al Ministero delle finanze. Così la società « X » può ottenere un permesso del 25 per cento e la società « Y » il 75 per cento, senza che risulti ufficialmente che sono collegate fra loro. Per questo l'emendamento Helfer ha, a mio avviso, un valore più che altro platonico.

HELFER. Allora ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Ora è necessario sentire il parere dell'onorevole Sottosegretario sull'articolo 25-*bis*, rimasto, nella seduta scorsa, in sospeso.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. In base agli accertamenti, si è potuto stabilire quanto segue: le aree, dopo l'assegnazione all'ENI del 25 per cento, risultano così divise: per la zona A vi sono disponibili 706 mila ettari, per la zona B 1500 mila ettari, per la zona C tre milioni, per la zona D 1600 mila ettari e per la zona E tre milioni di ettari.

L'articolo 25-*bis* può essere accolto in questo senso: stabilire di non andare, per ciascuna zona, per ogni permesso, al di sopra di 200 mila ettari su un'area complessiva di un milione di ettari. Tutto questo può, indubbiamente, creare delle difficoltà per l'ENI, in quanto esso si troverà costretto a limitare le proprie possibilità attraverso gli istituti della contitolarità e nei rapporti internazionali.

DI VAGNO. I dati che ci ha fornito il Governo in ordine alla estensione delle zone concedibili, rappresentano una conferma al criterio ispiratore del nostro emendamento che fissava in 500 mila ettari la dimensione massima, dal momento che si trattava di piccole superfici; tuttavia, è valida l'osservazione fatta dall'onorevole Sottosegretario circa questa reciprocità che può essere eccepita all'ENI in senso negativo e, poiché, riteniamo che il Governo amministrerà con la discrezione più opportuna la concessione di questi permessi, io penso che il nostro gruppo può accedere alla misura limite di un milione di ettari.

PRESIDENTE. Dò lettura del nuovo testo dell'emendamento aggiuntivo 25-*bis*:

« Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente o società (ad eccezione dell'ENI), direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ad un milione di ettari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 33:

ART. 33.

« La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle Società e dagli Enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'articolo 2, è esente da imposta di ricchezza mobile categoria *B* nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purché investita direttamente nella prospezione e nella ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attività prevista nel precedente comma.

Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le Società e gli Enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresì la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

L'esenzione è applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.

La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio di strettuale delle imposte dirette competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.

Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della Società o dell'Ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima ».

I deputati del gruppo socialista hanno presentato un nuovo testo dell'articolo 33 che in materia di incentivi fiscali sostituisce il sistema del rimborso al sistema dell'esonero accolto nel disegno di legge.

Ne dò lettura e prego il collega Di Vagno di illustrarlo:

ART. 33.

Sopprimere i primi quattro comma e sostituirli con i seguenti:

« Alle società e agli enti tassabili in base al bilancio può essere dallo Stato versata, per i primi venti anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, con decisione del CIPE, una somma non superiore all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile categoria *B* dovuta per non più della metà degli utili accertati e realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'articolo 2 purché detti utili siano investiti direttamente nella ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana. Tale somma può essere erogata fino alla concorrenza del 50 per cento del costo della attività prevista nel precedente comma.

Per ottenere tale somma, il richiedente dovrà indicare gli utili accertati allegando relativa certificazione e allegare alla domanda un progetto di massima degli investimenti che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo, le modalità di svolgimento e il piano di finanziamento. Qualora il privato non svolga le attività previste dal piano delle opere sarà tenuto al rimborso delle somme versate dallo Stato.

DI VAGNO. La ragione che ci ha spinti a presentare l'articolo sostitutivo non è di carattere particolare ma di carattere generale, perché in base alle esperienze finora avute si è rilevato che, per ottenere nella concessione di determinati vantaggi e di determinati incentivi nel settore tributario il massimo di certezza e, soprattutto, la eliminazione di ogni rischio sulla possibilità da parte degli interessati di profittare in senso non legale di questi vantaggi, occorre far ricorso al sistema del rimborso.

Un'esperienza notevole di questo tipo si è riscontrata nel settore del rimborso incentivo, anche se si sono pure verificati degli inconvenienti in ordine ai ritardi di esecuzione del rimborso stesso.

Tuttavia, dal punto di vista dell'applicazione il criterio del rimborso mi sembra sia pienamente da preferire. L'operatore economico che va a chiedere il rimborso, deve esibire tutta la documentazione, da cui, ovviamente, risulterà l'avvenuto pagamento dell'imposta.

L'esenzione, invece, si presta a molti espedienti, a molti elementi di incertezza che permettono al contribuente di profittare di determinati vantaggi al di là dei limiti posti dalla legge ed è per questo motivo che noi insistiamo per introdurre, in questa legge, il criterio del rimborso.

Naturalmente vi sono delle controindicazioni che sono a noi ben presenti: ragioni inerenti anzitutto alla necessità di approvare que-

sto provvedimento di legge al più presto possibile per i motivi che sono stati elencati tante volte, ed in secondo luogo alla difficoltà tecnica costituita dal fatto che il disegno di legge dovrebbe ritornare alla Commissione Finanze e Tesoro perché essa esprima nuovamente il suo parere in relazione al diverso meccanismo che l'emendamento all'articolo 33 comporta.

Pertanto, noi, consapevoli di queste esigenze, siamo arrivati alla determinazione di ritirare l'emendamento; però desideriamo che resti ben chiara la ragione per cui esso è stato proposto e che trova fondamento in un principio generale che noi auspichiamo venga sempre applicato, in tutte le altre leggi che prevederanno questo tipo di facilitazioni fiscali.

MERENDA, *Relatore*. Mi rendo conto dei motivi che hanno spinto alla presentazione dell'emendamento Di Vagno: evitare, attraverso il sistema del rimborso, che vi possano essere delle evasioni o una difettosa applicazione della norma.

Per quanto riguarda la garanzia di una retta applicazione della esenzione controllata, io richiamo la vostra attenzione sulla formulazione dell'articolo 33, dove esiste tutta una serie di controlli e di certificazioni – anche attraverso l'Ufficio minerario – che deve tranquillizzarci.

Ritengo inoltre che il sistema della esenzione sia più incentivante del sistema del rimborso. Noi abbiamo esperienza anche in relazione al rimborso sui crediti all'esportazione: diverso è il non far pagare, rispetto al rimborsare. Molto spesso ci si trova di fronte a situazioni penose di gente che ha anticipato forti capitali e ne attende il rimborso da anni, e manca di fondi per poter proseguire il proprio lavoro. Questa è una situazione che non va ignorata.

PRESIDENTE. A quest'articolo è stato pure presentato un doppio emendamento da parte dei colleghi Alesi, Biaggi Francantonio e Demarchi. Ne dò lettura:

Primo comma: sostituire le parole: « nella prospezione e nella ricerca » con le parole: « nella prospezione, nella ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi o nello svolgimento cumulativo di entrambe le attività, sia nel mare territoriale sia nella piattaforma continentale, sia sulla terraferma nazionale ». All'ultimo comma: sopprimere le parole: « e si applica a carico della società o dell'Ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima ».

BIAGGI FRANCANTONIO. Il nostro emendamento è motivato dal fatto che a noi sembra che i benefici previsti dall'articolo 33, relativi all'esenzione della imposta di ricchezza mobile categoria B, dovrebbero essere estesi oltre che separatamente agli investimenti nella ricerca e nella prospezione, anche a quelli della sola ricerca. E tali benefici non dovrebbero limitarsi alle ricerche nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, ma anche a quelle condotte sulla terraferma nazionale.

Infine all'ultimo comma, abbiamo proposto di sopprimere la frase relativa all'applicazione di una sopratassa per il caso in cui la società beneficiaria non abbia effettuato o completato i lavori programmati. Noi non crediamo che si debba infierire sul concessionario il quale, certamente per cause di forza maggiore, è costretto ad interrompere le ricerche, sempre di carattere aleatorio.

MERENDA, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento accetterei il nuovo testo purché la frase: « ... sia sulla terraferma nazionale » sia sostituita dalla frase: « sia nel le zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6 ».

Sono invece decisamente contrario all'emendamento soppressivo. Non si può assolutamente consentire che una società, la quale chieda l'esonero del 50 per cento senza attuare il suo programma, debba essere esentata dal pagare la tassa ed una penalità.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Per quanto riguarda il primo emendamento Biaggi, esso viene accettato senza alcun dubbio dal Governo. Vorrei, però, fare un'ulteriore miglioramento al testo dell'emendamento: « Purché investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi o in ambedue le fasi esplicate, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nella zona del territorio nazionale, soggetto alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6 ».

Sono anche io contrario al secondo emendamento Biaggi per i motivi testè esposti dal Relatore.

BIAGGI FRANCANTONIO. Accetto le modificazioni proposte dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Dò lettura del nuovo testo dell'emendamento al primo comma dell'articolo 33:

« ...purché investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusi-

va di idrocarburi liquidi e gassosi o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nella zona del territorio nazionale soggetto alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 33: Sopprimere le parole: « e si applica a carico della società o dell'Ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima ». Governo e Relatore si sono dichiarati contrari.

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'inciso.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Biaggi, ulteriormente modificato dal proponente su indicazione del rappresentante del Governo, l'articolo 33 risulta così formulato:

ART. 33.

« La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'articolo 2, è esente da imposta di ricchezza mobile categoria *B* nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purché investita direttamente nella prospezione con esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attività prevista nel precedente comma.

Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresì la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione, deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

L'esenzione è applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territoriale.

La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.

Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della società o dell'ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta bedesima ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

All'articolo 34 sono stati presentati due emendamenti, rispettivamente da parte dei colleghi del gruppo comunista e da parte dei colleghi del gruppo socialista.

Li illustreranno i colleghi Cataldo e Di Vagno.

CATALDO. Ricordando che questa norma si pone in relazione al disposto dell'articolo 33 che prevede l'agevolazione fiscale collegata agli usi di bilancio, noi riteniamo che l'adozione di un bilancio tipo deve essere un obbligo; per questo motivo proponiamo il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 34: sostituire la parola « potrà » con la parola « dovrà ».

DI VAGNO. Nell'emendamento al secondo comma dell'articolo 34, si pone il problema del bilancio tipo non soltanto per tutti coloro che aspirano alla concessione, ma anche per l'ENI, che invece è esonerato da tale obbligo dal capoverso dell'articolo 34.

Noi riteniamo che il bilancio tipo rappresenti il massimo di garanzia per lo Stato ai fini di quegli interessi che la legge vuol tutelare. L'unica osservazione avanzata in contrario è che le aziende a partecipazione statale

non si trovano in condizione parità con le aziende private, in quanto se si dovesse accettare il criterio di un bilancio tipo corredato da uno stato patrimoniale, da un conto costi, ricavi e rimanenze e da un conto analitico di gestione suddiviso nei vari settori economici e generali in cui si articola l'attività della società o dell'ente, vi sarebbe una rivelazione di dati aziendali a carico dell'organismo a partecipazione statale, mentre gli operatori privati possono, in questo campo, difendersi molto meglio.

Noi riteniamo che l'ENI non possa essere esonerato da quest'obbligo, si può al massimo modificare quella parte che può danneggiare l'azienda a partecipazione statale in relazione al terzo documento che noi, nell'emendamento, abbiamo richiesto e cioè il conto analitico di gestione suddiviso nei vari settori economici e generali in cui si articola l'attività della società o dell'ente.

L'emendamento al secondo comma dell'articolo 34 può essere modificato nel seguente testo:

« Il bilancio della società e degli enti di cui al comma precedente dovrà essere composto da:

— uno stato patrimoniale;

— un conto economico generale a struttura analitica di costi, ricavi e rimanenze.

A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le società e gli enti predetti debbono trasmettere... ». Mi sembra che quest'ultimo comma possa rimanere così com'è, in quanto non incide minimamente sulla modifica che noi abbiamo ritenuta opportuna.

MERENDA, *Relatore*. Non sarei contrario ad accettare il principio dell'obbligatorietà del bilancio tipo, ma condivido le perplessità circa l'impossibilità di attuare un coordinamento delle gestioni. Alcune imprese private, infatti, svolgendo la loro attività nel settore della ricerca e dovendo pubblicizzare la gestione, si troverebbero in posizione di inferiorità rispetto ad altre società che svolgono attività minerarie, non riguardanti la ricerca, bensì, ad esempio, il commercio.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Praticamente il primo comma resta immodificato nella sostanza, eccetto la sostituzione della parola « sarà » al posto di « potrà ».

Ho già detto in sede di replica che in sostanza questo articolo riproduce un analogo articolo del rinnovato Piano verde, e che è stato ritenuto sufficiente anche dall'amministrazione finanziaria; tuttavia, per le ragioni esposte dal Relatore non sono contrario ad accogliere l'emendamento, con le limitazioni indicate dallo stesso Relatore.

MERENDA, *Relatore*. Ma vi è la parte riguardante la potestà del Ministero di determinare schemi più analitici. Che ne facciamo?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ritengo che questa parte sia ormai del tutto pleonastica.

DI VAGNO. Penso invece debba essere mantenuta per quanto concerne le società per azioni. Propongo pertanto di lasciare valida la potestà del Ministero.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi pare che una simile precisazione sia superflua ed inopportuna, dal momento che la potestà in parola è propria del Ministero, anche senza approvare la norma in discussione.

PRESIDENTE. Qui si precisano i limiti entro i quali la potestà stessa deve essere usata.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ritengo che detti limiti potrebbero essere ribaditi in una dichiarazione che risulti a verbale. Penso sia meglio anche per ragioni di sistematica della legge.

PRESIDENTE. La potestà del Ministero resta salva, ma nei limiti indicati; quindi non si tratta di una formulazione superflua.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Si può semmai approvare un ordine del giorno *ad hoc*.

HELFER. Vorrei una spiegazione di carattere più generale. Quando si dice che il primo comma rimane così com'è, io mi domando: i concessionari debbono adottare un bilancio tipo, ma chi sono? Nel caso di contitolarità, tre ditte ottengono il permesso di ricerca e di coltivazione e presentano un bilancio. Come deve essere fatto questo bilancio? Deve essere unico per tutta la concessione oppure ciascun titolare vi inserisce le proprie spese, profitti e rendite già registrate nel proprio bilancio di società originaria? Facciamo l'esempio dell'AGIP che ha concessioni nelle Val padana, a Messina ed altrove, ed alla fine trae un bilancio generale dai profitti e dalle perdite delle sue diverse sedi operative. Ora, come lo intendiamo questo particolare tipo di bilancio che si impone ai concessionari? È un bilancio per ciascuna concessione?

DI VAGNO. È un bilancio per società.

HELFER. Ma volete che società come la Shell presentino al Ministero dell'industria il bilancio di tutta lo loro attività?

DI VAGNO. Parlo della Shell o della Esso italiana.

Comunque, sono ipotesi non riscontrabili nella realtà, perché è evidente che il concessionario formulerà, trasformerà, adatterà la sua forma di intervento in relazione alla disciplina cui dovrà attenersi.

Pertanto la Esso o la Shell, qualora l'articolo 34 della legge contempli un determinato tipo di bilancio – essendo società private – o costituiranno un'altra società *ad hoc* per la ricerca o ne daranno l'incarico ad una società già esistente che abbia fra i suoi scopi istitutivi la ricerca, ma faranno comunque in modo da evitare che il bilancio abbracci tutta l'attività della *holding* cui sono collegate. La nostra difficoltà a far coincidere l'obbligo per i concessionari privati e per l'ENI nasce proprio da questo; a meno che quest'ultimo non si faccia autorizzare a creare società apposite o controllate o collegate o altro.

Sostanzialmente, noi prevediamo questo tipo di controllo per questo determinato tipo di attività. Chi vorrà ottenere una concessione, strutturerà il suo regime giuridico interno in maniera adeguata alla disciplina che noi stabiliamo.

HELFER. Non sarebbe meglio parlare di società operanti nel settore della ricerca? Io prevedo difficoltà nell'applicazione dell'articolo per i diversi concessionari.

DI VAGNO. Quando abbiamo esaminato l'articolo 33 abbiamo previsto una situazione giuridica e amministrativa rigidissima; altrimenti non sarebbe applicabile l'articolo 33, che è molto importante dal punto di vista dell'incentivazione.

Lo Stato, se deve concedere dei vantaggi, deve concederli a ragion veduta e questo si può ottenere solo con un controllo rigido dei dati contabili ed amministrativi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ariosto al primo comma, tendente a sostituire le parole: « potrà essere » con la parola: « sarà », accettato dal relatore e dal Governo e che assorbe l'analogo emendamento Cataldo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma così emendato.

(*È approvato*).

Dò adesso lettura dell'emendamento Ariosto – testé illustrato dal collega Di Vagno – sostitutivo del secondo comma, fino alle parole: « Ministero dell'industria », avendo avuto cura di eliminare l'inciso relativo al « conto analitico di gestione »:

« Il bilancio delle società e degli enti di cui al comma precedente dovrà essere composto da:

— uno stato patrimoniale;

— un conto economico generale a struttura analitica a costi, ricavi e rimanenze.

A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le società e gli enti predetti debbono trasmettere, entro 30 giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 34 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

ART. 34.

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

Il bilancio delle società e degli enti di cui al comma precedente dovrà essere composto da:

uno stato patrimoniale;

un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.

A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le società e gli enti predetti debbono trasmettere, entro 30 giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 35:

ART. 35.

« Il concessionario può chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purché nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisii di cui all'aricolo 27.

Sulla richiesta del concessionario provvede il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2 ».

Non essendo stati presentati emendamenti, né alcun collega aveva chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 36:

ART. 36.

« La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente articolo 32, è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata con l'Ente stesso dal Ministro per l'industria e per il commercio e da quelli per le finanze e per il tesoro ».

I colleghi Biaggi Francanonio, Alesi e Demarchi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole da: « è affidata... » fino alla fine dell'articolo, con le parole « viene messa all'asta dando la preferenza, in caso di parità delle offerte, al produttore degli idrocarburi dai quali essi sono dovuti ».

Aggiungere i commi seguenti:

« Fuori del caso di cui al comma seguente, qualora l'asta sia andata deserta la gestione degli idrocarburi di cui al comma precedente è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro.

Qualora entro tre mesi dal termine fissato nel disciplinare di cui all'articolo 39 della presente legge per la corresponsione dell'aliquota di cui all'articolo 32 questa non sia ancora stata ritirata presso il produttore, il produttore ha la facoltà di adempiere al suo obbligo corrispondendone il valore calcolato e determinato secondo l'ultimo comma del medesimo articolo 32 ».

BIAGGI FRANCANTONIO. Noi proponiamo di adottare qui il criterio dell'asta d'appalto perché ci sembra che sia nell'interesse generale che la concessione venga data al migliore offerente.

Poiché è stato osservato che la formulazione del nostro primo emendamento è oscura, io propongo un emendamento all'emendamento, nel senso di sostituire le parole « dai quali essi sono dovuti », con le parole « dai quali le aliquote e gli idrocarburi sono corrisposti ai sensi dell'articolo 32 ». Cioè, a parità di offerta, viene preferito colui che assicura il contributo del 5 per cento previsto dall'articolo 32.

Per quanto riguarda i due commi che noi proponiamo di aggiungere all'articolo 36, bisogna preliminarmente vedere se la Commissione accetta il criterio dell'asta delle concessioni di supplemento; nel caso in cui esso non venga accolto, secondo noi, l'intero articolo 36 perde significato.

MERENDA, *Relatore*. Per esprimere parere contrario al primo emendamento relativo alla pubblica licitazione, faccio riferimento all'articolo 28 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, in base al quale la gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi è affidata all'Ente nazionale idrocarburi e regolata con una apposita convenzione stipulata tra il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria e commercio, e l'ente stesso.

Non vedo perché, per la scoperta di giacimenti a mare, si dovrebbe usare un trattamento diverso da quello stabilito per i giacimenti in terraferma.

Mi pare inoltre che l'ENI sia l'organismo meglio qualificato ed attrezzato a questo scopo, tanto più se pensiamo agli idrocarburi gassosi, nei confronti dei quali l'ENI – io credo – è destinato a svolgere un ruolo sempre più di primaria importanza.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, esso si riferisce al caso in cui non venga ritirata presso il produttore la corresponsione dell'aliquota. Questo caso interessa non soltanto i privati, ma anche l'ENI, e mi risulta che nella convenzione in via di perfezionamento tra l'Ente ed i Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro cui prima ho accennato, questa materia è contemplata e regolamentata.

BIAGGI FRANCANTONIO. Non insisto sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

MUSSA IVALDI. Desidero a questo punto esternare una mia preoccupazione, che non

ho ritenuto opportuno trasformare in emendamento.

Sono rimasto colpito, e penso che la stessa cosa sia accaduta anche ai colleghi, dalle conseguenze del recente naufragio di una petroliera presso le coste inglesi; mi sono infatti reso conto che un simile incidente, avvenuto su di un impianto sottomarino di coltivazione di idrocarburi, avrebbe avuto delle conseguenze molto peggiori.

Dobbiamo perciò preoccuparci perché il concessionario gestisca la concessione servendosi di tutti gli accorgimenti tecnici del caso, onde evitare l'inquinamento di spiagge e mari a seguito di perdite o guasti.

In caso di incidenti derivanti non da forza maggiore e da eventi imprevedibili, ma da negligenza od errore tecnico dovuto a scopo di risparmio, sarebbe necessario sottolineare in qualche modo la responsabilità del concessionario.

Credo che a ciò si possa giungere, più che in termini di legge, in termini di disciplina delle concessioni. Vorrei quindi che il Governo si impegnasse a riconoscere la responsabilità del concessionario nei confronti dei gravissimi danni che possono essere causati da una negligenza tecnica o da cause comunque prevedibili.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Accetto come raccomandazione la dichiarazione del collega Mussa Ivaldi.

HELFER. Onorevole Mussa Ivaldi, desidero dirle che la legislazione internazionale ha già predisposto, e molto severamente, tutte le norme relative alla sicurezza, sia per gli uomini, che per gli incendi, le dispersioni, eccetera.

PRESIDENTE. A questo punto devo far presente che, nel caso in cui la Commissione non ritenesse opportuno un rinvio, io dovrei cedere il posto ad un Vicepresidente, essendo impegnato alle 12,30 in una riunione dei Presidenti di Commissione.

Sarei quindi dell'opinione di rinviare la discussione e l'approvazione degli altri articoli a domani mattina alle 9,30. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO